



SENT. n. 71/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

in composizione monocratica nella persona del

Giudice Primo Referendario dr.ssa Patrizia ESPOSITO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21234** del registro di Segreteria, proposto da **G. L.** (C.F.: *omissis*), nata il *omissis*, rappresentata e difesa in virtù di procura conferita a margine del presente ricorso dall'Avv. Paolo Galli, presso e nel cui studio in Genova, Via Carducci nn. 3/6 è elettivamente domiciliata, indirizzo PEC: paolo.galli@ordineavvgenova.it e n. fax indicato;

contro

I.N.P.S., Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Sede centrale corrente in Roma (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., e Direzione Provinciale di Genova, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Fuochi dell'Ufficio legale dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Paolo Castellini Rep. 80974 del 21 luglio 2015 e, di seguito, del notaio Roberto Fantini in Roma del 23 marzo 2023, Rep. n. 37875;

e nei confronti del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

	Genova.	
	per l'accertamento	
	del diritto al ricalcolo dei contributi utili ai fini dell'accesso a pensione di anzianità/anticipata nella Gestione Fondi Speciali e nel Fondo Ferrovie con conseguente diritto ad accedere a pensione di anzianità/anticipata avuto riguardo alla domanda presentata il 5 gennaio 2021 con decorrenza dal 1° maggio 2021 (o dalla data meglio vista);	
	e per la condanna	
	dell'I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, all'attribuzione dei contributi utili ai fini dell'accesso a pensione di anzianità/anticipata nella Gestione Fondi Speciali e nel Fondo Ferrovie maturati per intero anche durante la vigenza dell'orario di lavoro a tempo parziale, con conseguente accertamento del diritto ad accedere al sopradetto trattamento pensionistico con decorrenza 1 maggio 2021 (o altra data meglio vista) e con conseguente condanna al pagamento della pensione così come sopra ricalcolata;	
	Visto il d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile – c.g.c.); Uditi, nella pubblica udienza del 28 giugno 2024, l'Avv. Giulia Flamingo su delega dell'Avv. P. Galli per la ricorrente, l'Avv. Eugenio Costa per il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Avv. Patrizia Sanguineti per l'I.N.P.S.;	
	Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa; Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato il 15 giugno 2022, questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti è stata adita per sentire accogliere le seguenti conclusioni:	
	“- <i>previa rettifica e/o correzione e/o come meglio della posizione contributiva</i>	
	2	

(...) avuto riguardo al periodo lavorato in regime di tempo parziale verticale ciclico, dall'anno 2005 fino al 2020, sia effettuato l'accredito della contribuzione dovuta in misura integrale e non ridotta e così in misura pari a un anno e, per l'effetto, - sia accertato il diritto (...) ad accedere a pensione di anzianità con decorrenza dall'1 maggio 2021 (...) e, conseguentemente, - sia condannato l'odierno convenuto (l'I.N.P.S.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la pensione di anzianità tenendo in considerazione, ai fini della sua corretta decorrenza, dei contributi spettanti in ragione dell'accredito integrale degli stessi avuto riguardo al periodo di lavoro prestato in regime di part time verticale ciclico. Vinte le spese del giudizio con distrazione in favore dell'odierno patrono anticipatario".

La ricorrente ha esposto di essere stata assunta, a far tempo dal 6 ottobre 1992, della Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e di essere transitata in virtù di domanda di mobilità volontaria, con decorrenza 5 giugno 1995, presso il Ministero della Salute, optando per il mantenimento della posizione previdenziale presso il Fondo Ferrovie dello Stato. Ha precisato di aver trasformato il proprio orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale ciclico (prestando la propria attività di lavoro nel periodo ricompreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno), con decorrenza dal mese di gennaio 2000.

Lamenta che, all'approssimarsi del raggiungimento dei requisiti utili per l'accesso a pensione, nel corso del 2019, aveva verificato la propria situazione contributiva mediante consultazione del proprio estratto conto previdenziale, riscontrando una serie di anomalie ed errori. In particolare, aveva constatato che la copertura contributiva per il periodo lavorato in regime di tempo parziale, e così a decorrere dal gennaio 2000, anziché essere accreditata in misura "intera" (ovvero per l'intero anno) era stata considerata solamente in misura "contratta"

(ovvero erano stati considerati solo alcuni mesi per ciascun anno). Pertanto, attivatasi con apposita segnalazione, inoltrata in data 23 settembre 2019 al Ministero della Salute, quest'ultimo aveva sollecitato l'I.N.P.S. a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa, rilevando come *“la richiesta riveste carattere di urgenza, considerato che la nominata in oggetto ha manifestato la volontà di essere collocata a riposo al raggiungimento della pensione anticipata (41 anni e 10 mesi) a decorrere dal 1/12/2020”*.

Prosegue esponendo che, a valle della suddetta segnalazione, erano state effettuate alcune correzioni, provvedendo all'imputazione, per ogni anno di servizio prestato in regime di part time verticale ciclico, di un anno intero di contribuzione, ma solo avuto riguardo al periodo decorrente dall'anno 2000 all'anno 2004 e non provvedendo alle rettifiche per il periodo successivo.

Specificamente, hanno continuato a figurare le seguenti anomalie:

- per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, risultavano valorizzati, ai fini del diritto, 10 mesi in luogo di un anno di contribuzione;
- per gli anni 2013 e 2015 non erano stati considerati neppure 10 mesi, né conteggiati i periodi di congedo ex art. 42, comma 5 del d. lgs. n. 151/2001.

In data 5 gennaio 2021, l'esponente presentava domanda di accesso a pensione di anzianità indicando quale decorrenza presunta quella del 1° aprile 2021 (a fronte della previsione di cessazione dell'attività al 31 marzo 2021), dando altresì atto come fossero in corso rettifiche della propria posizione contributiva.

Con nota del 15 aprile 2021 l'I.N.P.S., tuttavia, respingeva la relativa domanda in base all'assunto che *“l'assicurata non ha ancora cessato l'attività lavorativa dipendente”*. In ogni caso, a fronte dell'istanza dalla medesima presentata il 19 febbraio 2021, aveva cessato il rapporto di lavoro a far tempo dal 1° maggio

2021 e, in data 9 giugno 2021, aveva proposta istanza di riesame, chiedendo la liquidazione della pensione rilevando ancora una volta come la posizione contributiva della stessa fosse ancora in attesa di rettifiche avuto riguardo ai periodi utili per il diritto a pensione. L'I.N.P.S. rimaneva silente rispetto alle suddette istanze, non provvedendo in alcun modo a correggere l'estratto contributivo della ricorrente, che dunque, *“rimasta senza lavoro e al fine di non perdere comunque la possibilità di accedere a pensione era costretta, suo malgrado, a fare altresì domanda per Quota 100 al fine di non precludersi la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato. In data 1 settembre 2021 la ricorrente ha presentato, pertanto, la relativa domanda, avendo cura di esPLICITARE espressamente che si facevano salvi i diritti maturati sulla domanda presentata il 5 gennaio 2021 con decorrenza 1 maggio 2021”*.

In data 7 febbraio 2022, di seguito, aveva proposto ricorso amministrativo avverso il sopra citato provvedimento I.N.P.S. di reiezione, del 15 aprile 2021, senza che seguisse alcun riscontro.

Il patrocinio attoreo, a valle della sopra richiamata esposizione dei dati fattuali, ha affermato la sussistenza nella specie del diritto della ricorrente alla considerazione per intero dei suddetti periodi, in quanto per il lavoratore a tempo parziale l'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione avrebbe dovuto essere calcolata come se fosse stato occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati nell'ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro, *“per effetto di quanto disposto dall'articolo 8, commi 2 e 3 della legge n. 544/1988 «Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio a orario ridotto sono da considerarsi utili per intero. Per il calcolo del trattamento*

di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno». Da ultimo è intervenuto altresì l'art. 1, comma 350, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che sancisce come «il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi, è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione». ».

In sostanza, la ricorrente avrebbe patito la circostanza che, nonostante fossero pacificamente spettanti per il periodo in cui aveva svolto l'attività in regime di part time, non erano risultati accreditati gli integrali contributi dovuti, così determinandosi nei fatti “uno slittamento in avanti del raggiungimento dei requisiti utili a pensione di anzianità”, di contro avendo diritto a ottenere, secondo la prospettazione, previa correzione e/o rettifica e/o come meglio delle risultanze contributive - per effetto della corretta applicazione del principio di cui all'art. 8, commi 2 e 3 della legge n. 554/1988 e art. 1, comma 350 della legge n. 178/2020 - il ricalcolo della contribuzione alla stessa dovuta per il periodo dall'anno 2005 in avanti e, conseguentemente, il diritto ad accedere a pensione di anzianità/anticipata avuto riguardo alla domanda presentata il 5 gennaio 2021 con decorrenza dall'1 maggio 2021 (o dalla data meglio vista).

2. Con memora del 26 gennaio 2023 si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., che ha concluso per la reiezione del ricorso, in quanto infondato, a spese compensate, riportando quanto esposto nella relazione amministrativa, alla quale la difesa dell'Istituto si è richiamata integralmente: “La domanda di pensione anticipata ordinaria (...) del 05/01/2021, con decorrenza 05/2021, è stata respinta il 15/4/2021 perché la signora non aveva cessato l'attività lavorativa. In realtà

la signora non aveva diritto alla prestazione in quanto aveva soltanto 37 anni, 7 mesi e 5 giorni di contribuzione nel fondo FS anziché 41 anni e 10 mesi. Il Patronato segnalava la sistemazione degli anni in cui risulta del lavoro part-time (dal 2000 al 2018). **La sistemazione di questi periodi con registrazioni errate deve essere operata dal MEF, la richiesta era stata inoltrata dal ministero della Salute al Ministero Economia e Finanze già dal 09/2019 ma ad oggi non ci hanno ancora comunicato e sistemato tali periodi.** - Successivamente (il 09/06/2021) il Patronato aveva presentato (in via cautelativa) una domanda di pensione anticipata quota 100 con decorrenza 07/21, che è stata respinta per mancanza della finestra (il Patronato non aveva tenuto conto della finestra di 6 mesi per la quota 100 dei dipendenti pubblici essendo la signora transitata alle ferrovie dalla mobilità delle Dogane). La signora aveva compiuto 62 anni il 19/04/2021 con 6 mesi di finestra la decorrenza sarebbe stata il 20/10/2021. - Il 01/09/2021 il Patronato aveva presentato una nuova domanda di anticipata quota 100, con la decorrenza corretta (20/10/2021), che è stata accolta e liquidata. Nel ricorso il Patronato chiede la riliquidazione della prestazione tenendo presente la prima domanda quindi con decorrenza 05/2021 ma ormai, anche quando sarà sistemato l'estratto contributivo, non sarà più possibile poiché la prestazione è già stata già pagata e in base al principio della irrinunciabilità della pensione già liquidata (circ. 53585 AGO del 22/01/1982 richiamata nella risposta ad un quesito pubblicato sulla "banca dei quesiti" della DC Pensioni) la prestazione si intende accettata. Il ricorso era stato respinto proprio perché impossibile la riliquidazione della prestazione con anticipazione della decorrenza ma, appena l'estratto sarà sistemato, si provvederà alla ricostituzione della prestazione in essere. in allegato: -le domande di pensione presentate dalla signora tramite Patronato -le respinte -

la richiesta di sistemazione della posizione assicurativa del Ministero della Salute al MEF - il tabulato di liquidazione TE08 della prestazione Q100 con l'estratto contributivo utilizzato per il calcolo - l'estratto contributivo UNEX emesso il 12/10/2022 (che in realtà non presenta variazioni rispetto a quello di liquidazione) - dimissioni e cessazione con decorrenza 01/05/2021”.

3. Nella pubblica udienza del 27 gennaio 2023, presenti l’Avv. Giulia Flamingo, su delega dell’Avv. Paolo Galli, per la parte ricorrente, e l’Avv. Alberto Fuochi, per l’I.N.P.S., i suddetti difensori hanno concluso come in atti, riportandosi ai rispettivi argomenti. In particolare, l’Avv. Flamingo, prendendo atto dell’impegno dell’I.N.P.S. a provvedere alla ricostituzione della prestazione al momento della sistemazione contributiva, per il resto ha contestato il contenuto della memoria di controparte. L’Avv. Fuochi, di contro, ha insistito per il rigetto del ricorso, in subordine chiedendo un rinvio per approfondimenti istruttori. Ha replicato l’Avv. Flamingo, precisando che la ricorrente era cessata a far data dall’1.05.2021, restando senza stipendio e pensione, insistendo per l’accoglimento del ricorso anche sul punto della decorrenza del trattamento pensionistico. All’esito della trattazione, questo Giudice si riservava di provvedere, di seguito emettendo l’**ordinanza n. 4 del 2 febbraio 2023**.

Nel citato provvedimento sono stati disposti incumbenti istruttori da parte del Ministero della Salute (Direzione generale del personale, organizzazione e bilanci) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione), oltre che dalla parte resistente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 e 165 c.g.c., in quanto, impregiudicata ogni questione di rito e di merito sottesa, è stato ritenuto necessario acquisire per quanto di competenza dall’Amministrazione ex datrice di lavoro, nonché dal M.E.F., il

fascicolo amministrativo della ricorrente, con riferimento alla regolarizzazione della posizione assicurativa per i periodi di servizio prestato in regime di *part time* verticale ciclico, invocata nel presente giudizio, oltre che in via amministrativa, con evidenza delle domande presentate, delle interlocuzioni istruttorie intercorse, nonché dei lotti di lavorazione e degli applicativi dei flussi informativi utilizzati, specificando gli adempimenti richiesti dalla normativa e dalla prassi nel relativo sviluppo procedimentale amministrativo, con relazione esplicativa, nel termine di giorni sessanta (60) dalla notifica della stessa ordinanza.

Del pari è stato assentito, per l'acquisizione delle relative informazioni, l'approfondimento istruttorio richiesto in via subordinata dall'I.N.P.S. in udienza.

Le parti sono state autorizzate, altresì, a depositare note a difesa ed ogni ulteriore documento ritenuto utile, nei dieci (10) giorni liberi antecedenti all'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, oltre che eventuali ulteriori repliche nei cinque (5) giorni antecedenti, fissando l'udienza del **28 aprile 2023** per la prosecuzione del giudizio. In ottemperanza alla citata ordinanza, perveniva documentazione corredata da una relazione esplicativa ministeriale, in data 16 febbraio 2023 (Ministero della Salute) e 26 aprile 2023 (M.E.F.).

4. Nella citata udienza di rinvio, l'Avv. Flamingo, nulla eccependo sul rapporto del Ministero della Salute, di contro ha contestato la relazione esplicativa del M.E.F., con specifico riferimento alla prima pagina, nel passaggio in forza del quale lo stesso Ministero ritiene di aver correttamente operato, dichiarando testualmente: *“Conseguentemente, prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (1° gennaio 2021), questa Direzione correttamente non ha trasmesso le denunce per i periodi di part time verticale, non essendo gli stessi utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione.”* Ha richiamato per il resto gli atti depositati e concluso chiedendo un ulteriore rinvio, per meglio

controdedurre nel merito, in considerazione del breve lasso di tempo rispetto al suddetto deposito che non aveva consentito la predisposizione di repliche nel termine concesso. L'Avv. Fuochi, ricevuta la parola, ha precisato di aver trasmesso ai competenti Uffici la documentazione acquisita in via istruttoria dalla Sezione, concordando con la richiesta di rinvio.

Questo Giudice, con **ordinanza a verbale**, vista la domanda del difensore, sentita la rappresentanza dell'Amministrazione, ha ritenuto opportuno un chiarimento da parte al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, in persona del Direttore *pro tempore*, in relazione alla memoria di riscontro all'ordinanza istruttoria sopra citata, nel passaggio argomentativo contestato, a fronte di quanto previsto dalla stessa circolare dell'I.N.P.S. n. 74 del 2021 ed indicato dal documento inoltrato quale allegato n. 8 della memoria del Ministero della Salute (nota prot. n. 49748 del 9.12.2019), in cui era stato affermato, da parte del medesimo M.E.F., che *“la regolarizzazione della situazione segnalata avverrà in coincidenza dell'invio ad INPS di un flusso a variazione”*, entro e non oltre il termine di giorni sessanta (60) dalla notifica dell'ordinanza, autorizzando le parti a depositare note a difesa ed ogni ulteriore documento ritenuto utile, nei dieci (10) giorni liberi antecedenti all'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, con specifica richiesta all'I.N.P.S. di chiarire la propria posizione in riferimento alla suddetta circolare, allegata dal M.E.F., oltre che eventuali ulteriori repliche nei cinque (5) giorni antecedenti e fissando l'udienza successiva al **27 ottobre 2023**. In data 20 ottobre 2023 pervenivano note scritte da parte del patrocinio attoreo, precisando che: *“In ossequio a quanto richiesto da codesta Ecc.ma Corte, stante il mancato deposito a opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze*

del chiarimento richiesto da codesta Ecc.ma Corte come da ordinanza a verbale del 28 aprile u.s., e considerato altresì il mancato deposito di note difensive da parte dell'Inps, la signora G. insiste nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio e nelle difese svolte così come rassegnate alla scorsa udienza del 28 aprile 2023 dall'Avv. Flamingo.”.

5. Il 26 ottobre 2023 perveniva una nota esplicativa dell'I.N.P.S., esponendo le risultanze del calcolo dell'anzianità contributiva inserita in via teorica come validata per il diritto nei termini indicati dal Ministero della Salute, pur precisando che tutti *“i periodi in esame non sono presenti nei flussi UniEmens in quanto non inseriti e perciò dovrà essere effettuata la correzione di tali registrazioni”*. Da tale calcolo emergeva che la ricorrente avrebbe avuto alla data di cessazione dell'attività lavorativa (30 aprile 2021) l'anzianità totale di 41 anni, 9 mesi e 2 giorni, non risultando soddisfatto il requisito (41 anni e 10 mesi) per accedere alla pensione anticipata, così confermandosi *“che l'unica tipologia pensionistica liquidabile alla signora (...) rimane la prestazione anticipata con requisiti quota 100 (62 anni d'età ed almeno 38 anni di contribuzione). Si conferma anche la decorrenza della prestazione in essere che è il 20/10/2021 raggiungimento dell'età anagrafica dei 62 anni il 19/01/2021 più 6 mesi di finestra in quanto dipendente pubblica”*.

All'udienza pubblica fissata per il giorno 27 ottobre 2023, presenti l'Avv. Giulia Flamingo su delega dell'Avv. Paolo Galli per la parte ricorrente e l'Avv. Marta Saccani su delega dell'Avv. Alberto Fuochi per l'I.N.P.S., il patrocinio attoreo ha chiesto un rinvio per esaminare la suddetta nota dell'I.N.P.S., mentre l'Avv. Saccani si è riportata agli atti ed alle ultime note depositate, insistendo per il rigetto del ricorso. Al termine dell'udienza, questo Giudice si riservava di provvedere, di seguito emettendo l'**ordinanza n. 34 del 2 novembre 2023,**

considerando l'avvenuta trasmissione dall'Amministrazione ex datrice di lavoro al M.E.F. dei relativi lotti di lavorazione per procedere alle sistemazioni previdenziali e l'I.N.P.S. esclusivamente soggetto ricevente dei flussi telematici *UniEmens*, pertanto rilevando l'esigenza di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 160-bis del c.g.c., nei confronti del M.E.F. quale contraddittore necessario, in qualità di soggetto competente a provvedere all'elaborazione, nonché alla trasmissione all'Ente previdenziale delle denunce contributive, a decorrere dall'anno 2005, in luogo del datore di lavoro, ed al fine di precisare la relativa posizione nella presente controversia, rinviando l'udienza al ruolo del 17 maggio e poi del 28 giugno 2024.

Inoltre, le parti sono state autorizzate a depositare note a difesa e replica, ed ogni ulteriore documento ritenuto utile, rispettivamente nei termini di dieci e cinque giorni liberi antecedenti la data fissata per la trattazione.

6. Con memoria del 7 maggio 2024 dell'Avvocato dello Stato Alberto Ricci si è costituito in giudizio il M.E.F., sostenendo che la disciplina del caso di specie era riportata dalla citata circolare I.N.P.S. n. 74 del 4.05.2021, in tema di *“Rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico. Articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.” Istruzioni operative per la gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti diversi dagli operai agricoli”*, in seno alla quale era stato esplicitato che, per gli *“iscritti ai Fondi Speciali FS e ex Ipost - posto che le descritte gestioni beneficiano delle norme di accredito dell'anzianità contributiva e di calcolo della prestazione pensionistica proprie dei dipendenti pubblici - disponendo, al comma 2 dell'articolo 8 legge 29 dicembre 1988, n. 554 che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione*

*interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, **gli anni di servizio ad orario ridotto devono essere considerati utili per intero.***”, considerando che l’art. 1, comma 350, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), aveva statuito che *“Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione”*, ma contestualmente precisando che ***“Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione”***.

Per il che, si è ritenuto che anteriormente al 1° gennaio 2021 *“da una parte, la competente Direzione ministeriale non avrebbe potuto trasmettere denunce per i periodi di part time verticale, durante i quali la ricorrente non ha prestato attività lavorativa, in quanto tali periodi non erano considerati utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione; dall'altra parte, la novella implica per il riconoscimento dei periodi anzidetti la formulazione di apposita istanza. Deve inoltre considerarsi che, operativamente, la citata circolare n. 74 del 04/05/2021 distingue i contratti in vigore al 01/01/2021 da quelli allora esauriti (intendendosi contratti esauriti le partite cessate a tale data ovvero le partite vigenti che a tale data avessero optato per il ritorno al tempo pieno). Nel caso di specie, la ricorrente, nel periodo da gennaio 2021 fino alla cessazione avvenuta in data 01 maggio 2021, ha continuato il rapporto di lavoro a tempo pieno, rientrando perciò nella categoria degli esauriti. Conseguentemente, il caso di specie è riconducibile al punto 2.2 della circolare anzidetta, secondo cui “ai sensi del terzo alinea del comma 350 in esame, con riferimento ai*

contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della norma in oggetto, **il riconoscimento** dei periodi non interamente lavorati è **subordinato alla presentazione di apposita domanda**, corredata da idonea documentazione. In merito, si precisa che per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma. L’applicazione della nuova disciplina ai contratti “esauriti” opera esclusivamente su richiesta dell’interessato, il quale dovrà presentare domanda alla struttura INPS territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE). La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro (...) ovvero dalla dichiarazione sostitutiva (...), corredata dal contratto di lavoro. A fronte di siffatta istanza, INPS dovrà dare corso alla conseguente istruttoria, attingendo ai dati messi a disposizione (concernendo la fattispecie periodi integralmente successivi al 01/01/2005) e, sussistendone i presupposti, eventualmente riconoscere la pretesa ricorsuale. In siffatto contesto, il **Ministero** chiamato pare **privo di legittimazione passiva** rispetto alla domanda azionata in giudizio dalla ricorrente, non essendo titolato a riscontrarla”, concludendo affinché “Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sussistendo esclusivamente quella di INPS. In ogni caso on il favore delle spese, dei diritti e degli onorari.”. Parte attrice ha depositato note scritte autorizzate il 10 maggio 2024, contestando l’affermazione svolta dall’I.N.P.S.

nella nota esplicativa depositata il 26 ottobre 2023 con la quale venivano esp-
ste le risultanze del calcolo dell'anzianità contributiva inserita in via teorica
come validata per il diritto nei termini indicati dal Ministero della Salute, se-
condo cui « *l'unica tipologia pensionistica liquidabile alla signora (...) rimane
la prestazione anticipata con requisiti quota 100 (62 anni d'età ed almeno 38
anni di contribuzione*», in quanto la ricorrente “aveva maturato per effetto della
ricongiunzione 4 anni e 10 giorni, oltre al servizio continuativo dalla stessa
prestato dal 6 ottobre 1982 al 30 aprile 2021, con la conseguenza che alla
cessazione dal servizio aveva già raggiunto 42 anni 7 mesi e 5 giorni di anzia-
nità”. Pertanto, i menzionati 41 anni e 10 mesi sarebbero stati maturati dalla
ricorrente in data 25 luglio 2020 e, pertanto, ella “avrebbe potuto accedere a
pensione anticipata già dal 26 ottobre 2020. Sicuramente dal 01/05/2021 (dopo
cessazione attività lavorativa).”.

7. All'udienza pubblica del 28 giugno 2024, presenti l'Avv. Giulia Flamingo
su delega dell'Avv. Paolo Galli per la parte ricorrente, l'Avv. Eugenio Costa
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Avv. Patrizia Sanguineti per
l'I.N.P.S., il patrocinio attoreo ha fatto richiamo alle note depositate ed agli
scritti difensivi, affermando la maturazione del diritto da parte dell'interessata
e, comunque, la mancata contestazione delle controparti nel merito del diritto
alla regolarizzazione contributiva.

L'Avv. Sanguineti, ricevuta la parola, si è riportata agli atti, insistendo per il
rigetto del ricorso.

Infine, è intervenuto l'Avv. Costa, richiamandosi alla relazione istruttoria del
Ministero ed alla comparsa di costituzione depositata, insistendo, comunque,
per la mancanza di legittimazione passiva del M.E.F. All'esito della discussione
la causa, ritenuta matura, è stata posta in decisione, dando lettura del dispositivo

ai sensi dell'articolo 167, co. 1, c.g.c.. Considerato in

DIRITTO

Il presente giudizio verte sull'attribuzione dei contributi utili ai fini dell'accesso a pensione di anzianità/anticipata **nella Gestione Fondi Speciali e nel Fondo Ferrovie** maturati dalla ricorrente per intero anche durante la vigenza dell'**orario di lavoro a tempo parziale verticale ciclico**, con conseguente accertamento del diritto ad accedere al sopradetto trattamento pensionistico con decorrenza 1 maggio 2021 (o altra data meglio vista), in luogo della prestazione anticipata con requisiti "Quota 100" in godimento dal 20 ottobre 2021 e con conseguente condanna al pagamento della pensione così come sopra ricalcolata.

1. Preliminarmente, giova rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudizio pensionistico non è strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, dal momento che non resta preordinato all'annullamento degli atti adottati ovvero al vaglio della legittimità o meno dei silenzi serbati dall'Amministrazione, bensì all'accertamento del diritto a pensione, in relazione al rapporto pensionistico.

Esso si sostanzia, infatti, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico ordinario e bellico, che si estende a tutte le vicende connesse, dipendenti e consequenziali, nel cui ambito, il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva ed in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità del procedimento e di atti amministrativi, il cui potere di annullamento segue gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione (cfr. *ex multis* Sez. I d'App., sent. n. 387 del 29.09.2017 e Cass. civ. Sez. un., ord. n. 7958 del 20 aprile 2015 e sent. 13 maggio 2021, n. 12903). Coerente sviluppo di tale premessa è che i vizi afferenti a pretese violazioni procedurali o

provvedimentali non possano assumere autonoma rilevanza ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'*an* o al *quantum* del diritto a pensione (artt. 13 e 62 r. d. n. 1214 del 12 luglio 1934).

Specificamente, va rammentato che il Fondo Pensioni per i dipendenti (dell'Azienda autonoma) delle Ferrovie dello Stato è stato istituito con effetto dal 1° gennaio 1909 (legge 9 luglio 1908, n. 418) come forma di previdenza esclusiva dell'Assicurazione generale obbligatoria e soppresso dall'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (collegato alla legge finanziaria 2000), divenendo un Fondo speciale gestito dall'I.N.P.S., con effetto dal 1° aprile 2000.

Nella specie, è incontrovertibilmente documentato, oltre che incontestato, che la ricorrente, ex dipendente della Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., è stata trasferita in data 05.06.1995 presso il Ministero della Salute in mobilità volontaria, avendo optato a suo tempo (all'atto del transito) per la conservazione dell'iscrizione ai fini previdenziali al Fondo Pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato (Fondo Speciale FF.SS) anche per i periodi successivi, nelle modalità espressamente disciplinate dagli artt. 4 e 6 della legge n. 554/1988.

Va premesso, pertanto, che la pensione in godimento della ricorrente è a carico del Fondo speciale per il personale della Ferrovie dello Stato s.p.a. (ex FF.SS.), istituito presso l'INPS, ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 13* e del successivo decreto interministeriale del 15 giugno 2000. A norma dell'art. 43, comma 3 della legge citata “***gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale (...) restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 210, u.c., primo periodo del T.U.***”. A ciò consegue che le controversie riguardanti le pensioni dei dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato restano devolute alla giurisdizione della Corte dei conti, la

quale, ai sensi del *r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62*, giudica sui ricorsi in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato.

In proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente precisato che, a norma delle disposizioni di legge da ultimo citate, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale di questa Corte tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, comprese quelle nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l'inadempimento delle suddette obbligazioni (cfr., per tutte, Cass., Sez. un. 16 gennaio 2003, n. 573; 31 gennaio 2008, n. 2298; ord. 27 febbraio 2013, n. 4853, quanto al perimetro soggettivo della giurisdizione pensionistica di questa Corte per gli ex FF.SS., con i riferimenti giur. ivi cit.). Infatti, è noto, che con legge istitutiva del fondo (9 luglio 1908, n. 418) venne previsto, già con l'ultimo comma dell'art. 7, che contro le deliberazioni del consiglio di amministrazione riguardanti il diritto alle pensioni fosse ammesso ricorso degli interessati alla Corte dei conti.

Tale norma venne anche ribadita dall'art. 22 del r.d. 22 aprile 1909, n. 229, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, nell'ambito delle norme al tempo vigenti sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Nulla fu innovato, in materia, neppure con la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale, attuata con la legge 17 maggio 1985, n. 210 (artt. 21-23), con cui venne istituito l'Ente Ferrovie dello Stato, restando il relativo **trattamento di**

quiescenza, quindi, sempre regolato dalle disposizioni tuttora vigenti del

t.u. approvato col d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, che aveva raccolto

organicamente ed aggiornato le numerose norme che, nel tempo, erano interve-

nute a disciplinare il soppresso Fondo, nonché dalle disposizioni precedenti.

“Le disposizioni da ultime citate comprovano altresì che la situazione non è

mutata, pur a seguito della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in

società per azioni (verificatasi in virtù di delibera Cipe del 12 agosto 1992 a

norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella L. 8 agosto

1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione

di enti pubblici economici dall'art. 1 del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito

nella l. 29 gennaio 1992 n. 35).” (v. Cass., Sez. un., sent. 28.11.1996, n. 10618).

2. In via pregiudiziale, va respinta l’eccezione sollevata dal Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze che ha chiesto la propria estromissione dal giudizio per

carezza di legittimazione passiva *“rispetto alla domanda azionata in giudizio*

dalla ricorrente, non essendo titolato a riscontrarla”, essendo l’I.N.P.S. l’ero-

gatore del trattamento pensionistico e, eventualmente, del beneficio richiesto.

Infatti, sin dalla relazione istruttoria del M.E.F. del 26 aprile 2023 è emerso

che: *“La scrivente Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione (DSII)*

del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha in gestione il Sistema NoiPA,

il sistema informativo che supporta le Pubbliche Amministrazioni che si avval-

gono di esso nel processo di gestione del trattamento economico del proprio

personale, provvedendo alla elaborazione dei cedolini di stipendio dei dipen-

denti. Oltre alla elaborazione dei predetti cedolini, attraverso il sistema NoiPA,

si provvede, altresì, alla elaborazione in busta paga delle ritenute previdenziali

ed erariali applicate alla retribuzione e alla trasmissione all’Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale delle denunce mensili obbligatorie per ciascun

dipendente pubblico presente nel predetto sistema. (...) Questa Direzione ha iniziato a provvedere alla elaborazione e alla trasmissione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale delle denunce contributive, a decorrere dal 2005, con l'avvento delle procedure telematiche di invio delle denunce (flusso EMENS poi divenuto nel 2010 UNIEMENS). Dal 2005 in poi, poiché la sig.ra (...) era in part time verticale, questa Direzione ha trasmesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le denunce contributive per i mesi in cui la già menzionata ha prestato attività lavorativa, mentre non ha inviato le denunce per i mesi in cui la stessa si trovava in part time verticale a zero ore. Ciò, in quanto, solo con l'art. 1 comma 350 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), di cui la circolare INPS, n. 74 del 4 maggio 2021 (...) costituisce applicazione, è stato stabilito che "Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione.". Conseguentemente, prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (1° gennaio 2021), questa Direzione correttamente non ha trasmesso le denunce per i periodi di part time verticale, non essendo gli stessi utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione. (...) Per completezza, deve richiamarsi quanto stabilisce l'art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), per i periodi precedenti l'entrata in vigore stessa Si legge infatti al suddetto comma che "Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione" (cfr. punto 2.2 della circolare INPS). Ne consegue

che, laddove l'amministrata voglia ottenere il riconoscimento dei periodi di part time verticale a zero ore antecedenti al 2021, ai fini della maturazione del diritto a pensione, dovrà fare apposita domanda all'INPS.".

Pertanto, risultando trasmessi dall'Amministrazione ex datrice di lavoro al M.E.F. i relativi lotti di lavorazione per procedere alle sistemazioni previdenziali per cui è causa (nota del 26 settembre 2019) e l'I.N.P.S. esclusivamente soggetto ricevente dei flussi telematici *UniEmens*, anche alla luce della memoria costitutiva del 7 maggio 2024, si conferma necessaria l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 160-bis del c.g.c., nei confronti del M.E.F. quale contraddittore necessario, in qualità di soggetto competente a provvedere all'elaborazione, nonché alla trasmissione all'Ente previdenziale delle denunce contributive, a decorrere dall'anno 2005, in luogo del datore di lavoro, risultando il procedimento amministrativo di liquidazione del trattamento pensionistico scandito anche da atti endo-procedimentali, di competenza per l'anzidetto del medesimo Dicastero (cfr., *ex multis*, Sez. App. Sicilia, 21.12.2023, n.73/A).

3. Quanto al rapporto di lavoro a tempo parziale (c.d. *part time*), esso accede ad un contratto di lavoro subordinato il cui orario, anziché coincidere con quello ordinario (c.d. *full time*), risulta ridotto, con estensione dei medesimi diritti dei dipendenti a tempo pieno, ma in proporzione alla quantità di lavoro prestata.

Tale contratto, a seconda della modalità di collocazione dell'orario di lavoro, può configurarsi in tre principali tipologie: orizzontale, verticale e misto.

Il *part time* ciclico, detto multi-periodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, perché non basato sul monte orario giornaliero, bensì su determinati periodi di servizio prestati nell'anno. La disciplina del caso di specie può ricostruirsi anche alla luce della più volte citata, dalle Amministrazioni resistenti, circolare I.N.P.S. n. 74 del 4.05.2021, in tema di "*Rapporto*

di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico. Articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”

Istruzioni operative per la gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti diversi dagli operai agricoli”.

Infatti, il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato organicamente disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 5 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, destinato ai lavoratori disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Successivamente, il d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e ss.mm.ii., emanato in attuazione della delega di cui alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, recependo i contenuti della direttiva 97/81/CE del 15 dicembre 1997, all’art. 1, co. 2, ne ha ulteriormente dettagliato la disciplina.

Tale impianto normativo è stato poi abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che rappresenta, attualmente, la disciplina normativa di riferimento.

Con riferimento alla valorizzazione nella posizione assicurativa dei periodi di lavoro svolti con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, la disciplina previdenziale non ha consentito, sino alla richiamata legge di bilancio per il 2021, all’I.N.P.S. di riconoscere, **esclusivamente per le gestioni private**, l’accredito pieno delle settimane di contribuzione, in ragione dell’applicazione della normativa di carattere generale in materia di accreditamento dei contributi per il diritto a pensione di cui all’art. 7 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, disponente che: *“Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico*

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accREDITAMENTO figurativo [...]”.

Sulla questione, è noto, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sez. II, con la sentenza del 10 giugno 2010, nei procedimenti riuniti C-395/08 e C-396/08, pronunciandosi in via pregiudiziale in applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha affermato che il principio di non discriminazione enunciato nella direttiva n. 97/81/CE, recepita dall'Italia con il citato d.lgs. n. 61/2000, comporta che *“l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati”*. L'alta Corte ha statuito, quindi, che *“escludendo dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione i periodi non lavorati, [si] instaura una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico e lavoratori a tempo pieno e, pertanto, [si] viola il principio di non discriminazione enunciato dalla clausola 4 dell'accordo quadro”* e, pertanto, *“la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev'essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione”*. In tal senso, anche la Suprema Corte di Cassazione con diverse pronunce (cfr., *ex multis*, Cass. civ. Sez. lavoro, sent. n. 24532 del 2.12.2015 e n.

16677 del 6.07.2017) ha uniformato la propria posizione a tale principio di diritto, affermando la necessità che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico, caratterizzato da concentrazione dell'attività in alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell'anno, alternata a periodi di non attività, non sia distinto dalla generalità dei rapporti di lavoro *part-time* al fine della valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per il diritto a pensione.

Con il citato art. 1, comma 350, della legge n. 178/2020, in vigore dal 1° gennaio 2021, è stata poi normativamente superata la questione riferita alla pretesa del riconoscimento previdenziale per intero dei periodi non lavorati svolti in corso di contratto part-time di tipo verticale o ciclico.

Tale norma, infatti, ha disposto che: *“il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione (...). Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa”*.

Il riconoscimento dei periodi, senza valenza in termini di imposizione contributiva ma utile esclusivamente ai fini del diritto a pensione, *“trova applicazione relativamente ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in corso ovvero esauriti - in quest'ultimo caso a domanda dell'assicurato - e per l'intero periodo di durata degli stessi. Conseguentemente non rileva la*

collocazione temporale dei relativi periodi, ferma restando la decorrenza della norma istitutiva del rapporto di lavoro part-time.” (v. circ. n. 74, par. 1).

Tale impianto normativo, per quanto rileva, nulla ha innovato per i **dipendenti pubblici e per gli iscritti alle gestioni sottoposte alla medesima disciplina previdenziale**, se non per la necessità di un’apposita istanza da parte degli assicurati nel caso di rapporti esauriti anteriormente al 1° gennaio 2021 (come nella specie, v. *infra*), nelle modalità testualmente chiarite anche dalla medesima circolare (par. 1), secondo cui: “**Resta fermo quanto già previsto per i lavoratori del settore pubblico, di cui all’articolo 7 della legge n. 554/1988, dall’articolo 8, comma 2, della medesima legge, in base al quale: “Ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione a carico dell’amministrazione interessata e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero”** (cfr., sul punto, la circolare Inpdap n. 61/1997 e il D.P.C.M. n. 117/1989).”.

Infatti, già con la citata **norma speciale**, precisamente **con l’art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, letto in combinato disposto con il D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117**, il legislatore aveva introdotto un’**eccezione** alla disciplina antecedente sopra illustrata “*per i lavoratori con IVS in una delle casse ex Inpdap, ovvero iscritti ai Fondi Speciali FS e ex Ipost - posto che le descritte gestioni beneficino delle norme di accredito dell’anzianità contributiva e di calcolo della prestazione pensionistica proprie dei dipendenti pubblici - disponendo, al comma 2 dell’articolo 8 medesimo che, ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione a carico dell’amministrazione interessata e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto devono essere considerati utili per intero.*”. Nel caso di specie, se da un lato appare fondato quanto precisato dal M.E.F. in relazione alle procedure introdotte per effetto

della sopra richiamata novella normativa, affermando che **“la ricorrente, nel periodo da gennaio 2021 fino alla cessazione avvenuta in data 01 maggio 2021, ha continuato il rapporto di lavoro a tempo pieno, rientrando perciò nella categoria degli esauriti.** Conseguentemente, il caso di specie è riconducibile al punto 2.2 della circolare anzidetta, secondo cui “ai sensi del terzo alinea del comma 350 in esame, con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della norma in oggetto, **il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda,** corredata da idonea documentazione. In merito, si precisa che per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il **rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma.** L’applicazione della nuova disciplina ai contratti “esauriti” opera esclusivamente su richiesta dell’interessato, il quale dovrà presentare domanda alla struttura INPS territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE). La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro (...) ovvero dalla dichiarazione sostitutiva (...), corredata dal contratto di lavoro. A fronte di siffatta istanza, INPS dovrà dare corso alla conseguente istruttoria, attingendo ai dati messi a disposizione (concernendo la fattispecie periodi integralmente successivi al 01/01/2005) e, sussistendone i presupposti, eventualmente riconoscere la pretesa ricorsuale.”; di contro, non può essere condiviso l’assunto del Dicastero secondo cui **“anteriamente al 1° gennaio 2021 la competente Direzione ministeriale non avrebbe potuto**

*trasmettere denunce per i periodi di part time verticale, durante i quali la ricorrente non ha prestato attività lavorativa, **in quanto tali periodi non erano considerati utili** ai fini della maturazione del diritto alla pensione (...)*".

Infatti, per quanto detto gli iscritti ai Fondi Speciali ex FF.SS. già beneficiavano delle citate norme di accredito dell'anzianità contributiva e di calcolo della prestazione pensionistica proprie dei dipendenti pubblici, per cui gli anni di servizio prestati ad orario ridotto dalla ricorrente fino al 2020 sarebbero già stati "da considerarsi utili per intero" nelle denunce contributive.

Di tal che, la medesima circolare n. 74/2021 (par. 4) attesta che: "Nessun adeguamento dovrà essere operato per lavoratori iscritti al Fondo FS o al Fondo ex Ipost. Per questi ultimi due Fondi opera, infatti, come già precisato al paragrafo 1, **analogamente agli iscritti alla Gestione pubblica, l'articolo 8 della legge n. 554/1988, il quale, al fine dell'acquisizione del diritto a pensione, considera interamente utili gli anni di servizio ad orario ridotto. Ne deriva che per tutte e tre le menzionate categorie (FS, ex Ipost, Gestione pubblica) l'estratto conto UNEX è già inclusivo del periodo riferito al tempo "non lavorato"**".

Inoltre, l'Amministrazione datrice di lavoro, oltre ad aver regolarizzato le posizioni assicurative dell'interessata a far tempo dal 2000 al 2004, provvedendo alle rettifiche per quanto di competenza, con nota del 26 settembre 2019 aveva rappresentato al M.E.F. le anomalie rappresentate dalla medesima ricorrente, attestando i relativi periodi ed allegando i relativi lotti di lavorazione, con richiesta urgente di voler procedere alle conseguenti sistemazioni previdenziali.

In riscontro, con nota del **9 dicembre 2019**, il medesimo M.E.F. rappresentava che la relativa "**regolarizzazione della posizione segnalata**" sarebbe avvenuta "**in coincidenza dell'invio ad INPS di un flusso a variazione. Pertanto, si**

consiglia di ricontrollare la posizione contributiva richiesta **non prima del 31**

Dicembre p.v. dando modo ad INPS stessa di aggiornare i suoi archivi.”.

Al riguardo di tale esplicito riconoscimento del diritto, questo Giudice già con ordinanza resa a verbale all’udienza del 28 aprile 2023 aveva chiesto un chiarimento, senza che una posizione in merito restasse esplicitata dal Dicastero.

Peraltro, nelle more subentrata la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), non potrebbe neppure obiettarsi l’assenza di una domanda amministrativa e delle pertinenti attestazioni datoriali dei servizi, a fronte della pluralità di istanze presentate dall’interessata, corredate dalla documentazione. Infatti, oltre alle domande di pensione e di rettifica della posizione assicurativa, ella ha proposto ricorso amministrativo e giurisdizionale nei confronti dell’I.N.P.S., per cui si ritiene senz’altro sussistente il requisito imposto dalla norma per i rapporti esauriti dell’**“apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione”**. Nel merito, inoltre, il diritto alla regolarizzazione contributiva di parte attrice non è stato neppure contestato dalle P.A. resistenti in via amministrativa ed in corso di causa, oltre ad essere stato riconosciuto espressamente dal M.E.F. nella richiamata nota del 9.12.2019. In particolare, il diritto alla ricostituzione della prestazione in godimento è stato espressamente riconosciuto dal medesimo I.N.P.S. nella memoria costitutiva.

4. Nel merito, in parziale accoglimento del ricorso, pertanto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla ricostituzione della posizione assicurativa avuto riguardo al periodo dalla medesima lavorato in regime di tempo parziale verticale ciclico ed ai periodi attestati dall’Amministrazione datrice di lavoro nella comunicazione del 26 settembre 2019 (indirizzata ad entrambe le P.A. resistenti), nonché a vedersi liquidato il corretto trattamento di quiescenza dovutogli a seguito di tale ricostituzione, oltre alle differenze fra quanto dovuto e quanto già

corrisposto, con decorrenza dal collocamento in quiescenza, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi, secondo il criterio dell'assorbimento, sussistendone i presupposti all'esito dell'espletanda istruttoria, eventualmente, con il riconoscimento da parte dell'I.N.P.S. dell'odierna pretesa giudiziale.

Conclusivamente, infatti, è fondata la domanda della ricorrente preordinata ad ottenere, agli effetti della corretta ricostruzione del proprio trattamento pensionistico, la regolarizzazione dei contributi (mediante rettifica dei *flussi telematici UniEmens*), concernenti il periodo 1.01.2005 – 31.12.2020, con conseguente condanna del M.E.F. e dell'I.N.P.S. allo svolgimento ed alla definizione dei procedimenti e delle attività di rispettiva competenza.

Quanto agli ulteriori capi della domanda principale del medesimo ricorso, di contro, i medesimi si appalesano allo stato inammissibili.

L'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., infatti, replica la previsione contenuta nell'art. 71 dell'abrogato regolamento di procedura di cui al r.d. n. 1038 del 13 agosto 1933, quale disposizione che modula la sequenza delle risposte ordinali alle istanze pensionistiche stabilendo che l'intervento del Giudice delle pensioni, pur abilitato ad una cognizione piena del rapporto pensionistico, debba essere posteriore rispetto all'intervento o al prolungato silenzio dell'Amministrazione cui fa capo la titolarità e la gestione del procedimento di accertamento del diritto a pensione (*in terminis* cfr. Sez.ni II App., sent. n. 287/2021, III App., sent. nn. 123/2020 e 260/2019; Sez. Liguria, sent. n. 6/2022). Il presupposto della previa pronuncia amministrativa, invero, costituisce una condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto processuale la cui mancanza preclude la procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento amministrativo) o la proponibilità (in caso di mancanza della domanda amministrativa) del ricorso.

Del resto, le domande proposte ed i contestati atti di reiezione adottati dall'I.N.P.S., specificati in premesse, si sono espressi sulle questioni relative all'assenza di cessazione dell'attività lavorativa dipendente, di requisiti e di finestra utile al diritto a pensione, senza affrontare la tematica attinente all'eventuale ricostituzione della pensione in godimento o riliquidazione del trattamento pensionistico, susseguenti al corretto accredito contributivo dei servizi prestati in regime di *part time* per cui è causa dunque, non potendosi invocare un provvedimento giudiziale anticipatorio dell'*agere* amministrativo. Peraltro, nella simulazione “*teorica*” operata dall'I.N.P.S. nella nota esplicativa depositata il 26 ottobre 2023, sarebbero emerse in ogni caso carenze contributive per l'accesso alla invocata pensione anticipata ordinaria, anziché con requisiti della “*quota 100*”, alla data della cessazione dell'attività lavorativa (30 aprile 2021), a fronte delle quali parte ricorrente ha contestato che “*aveva maturato per effetto della ricongiunzione 4 anni e 10 giorni*”, questione ultronea rispetto al perimetro originario del *petitum* e della *causa petendi* dell'odierno giudizio, restando sempre necessario che l'accertamento giudiziario nella materia pensionistica pubblica “*si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio in quanto, diversamente, si verificherebbe un non consentito ampliamento del thema decidendum*” (Sez. Liguria, sent. n. 4/2024). Invero, per il regime di preclusioni vigente nel processo pensionistico, per consentire l'accelerazione dell'iter cognitivo imposta dal c.g.c., il “*potere delle parti di determinare l'oggetto della lite*” è maturato nel primo scritto dalle stesse depositato, in cui le medesime erano tenute ad esporre chiaramente le proprie domande, eccezioni, produzioni e richieste di prova. In ragione delle esigenze di celerità, semplificazione e concentrazione che ispirano il sistema processuale, il *thema decidendum* va necessariamente definito in sede di instaurazione del giudizio,

con il ricorso e la comparsa di risposta. Successivamente alle parti non è consentito allegare in giudizio nuovi fatti storici, cioè ulteriori fatti principali, né proporre domande nuove ed eccezioni proprie, instando per la tutela di diritti diversi da quelli indicati negli atti introduttivi, salvo il potere di replica del ricorrente alle allegazioni del resistente.

A norma dell'art. 100 c.p.c., inoltre, il ricorrente deve essere mosso per tutta la durata del processo da un *“interesse ad agire”* in giudizio, quale condizione dell'azione, cioè dalla prospettiva di ricevere un vantaggio o un'utilità dall'accoglimento del ricorso, non conseguibile senza l'intervento del Giudice.

Detto interesse, in particolare, è da escludere quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche, ovvero per la tutela di diritti o per effetti possibili e futuri, essendo necessaria una lesione attuale della sfera giuridica del ricorrente (cfr. Cass. Sez. un., 15 gennaio 1996, n. 264 e 10 agosto 2000, n. 565; Cass. Sez. III, 5 marzo 2007, n. 5074 e 19 agosto 2000, n. 11010; Cass. Sez. Lav., 23 novembre 2007, n. 24434; Cass. Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2057; Sez. I, 30.11.2017, n. 28821). Conseguentemente, questa Corte ha già sul punto eloquentemente statuito: *“E' noto, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte volto a ravvisare, nell'interesse ad agire una condizione dell'azione che, anche nelle pronunce di mero accertamento - dirette cioè a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto - va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il*

piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, per restare escluso, quando, invece, il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. Civ. 07/24434). ” (Sez. Lombardia, n. 81 del 29 maggio 2017).

Nel caso in esame, allo stato, resta evidente la non immediata e diretta correlazione tra il *petitum e la causa petendi*, tra capi della medesima domanda, ove la ricorrente chiede a questo Giudice un provvedimento di accertamento e di condanna alla riliquidazione di un diverso trattamento pensionistico, con difforme decorrenza, non ancora perfezionatosi nei presupposti costitutivi e conseguente a circostanze fattuali e giuridiche, per le quali l’istruttoria amministrativa non può che competere all’I.N.P.S. e la cui cognizione esula dal giudizio.

5. Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di sostanziale gratuità operante nei giudizi pensionistici, contenuto nell’art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, nell’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nonché nell’art. 10 del t.u. 30 maggio 2002, n. 115, cui la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità. Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese c.d. legali tra le parti, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda, della novità e della complessità del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Nulla dispone per le spese di giustizia e compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Dispone altresì che, a cura della Segreteria, siano svolti gli adempimenti di rito.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.

IL GIUDICE

(Patrizia Esposito)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 7 agosto 2024